Sentenza della Corte (Prima Sezione) dell'8 luglio 1965 [1]

Massime

1. *Dipendenti — Integrazione — Procedura d'integrazione — Dovere dell'Amministrazione di prendere in considerazione tutti gli elementi d'informazione favorevoli all'interessato*
   (Statuto del personale C.E.E./C.E.E.A., art. 102)

2. *Dipendenti — Integrazione — Rapporto d'integrazione — Poteri della Commissione d'integrazione*
   (Statuto del personale C.E.E./C.E.E.A., art. 102)

1. In materia d'integrazione, l'autorità che ha il potere di nomina e la Commissione d'integrazione sono tenute a prendere in considerazione tutti gli elementi d'informazione seri favorevoli all'interessato.

2. La Commissione d'integrazione non è vincolata dal rapporto d'integrazione, ma ha il potere di completare le proprie informazioni, tra l'altro procedendo all'audizione di persone in grado di fornirle validi elementi di valutazione.

Nella causa 68-63 promossa da

HARTMUT LUHLEICH,

dottore in scienze naturali, diplomato in chimica, residente in Travedona (Varese),

con l'avvocato domiciliatario Ernest Arendt, del Foro di Lussemburgo, 6, rue Willy Goergen,

ricorrente,

contro

LA COMMISSIONE DELLA COMUNITÀ EUROPEA DELL'ENERGIA ATOMICA (EURATOM),

Bruxelles, rappresentata dal suo consulente giuridico dott. Jan Gijssels, in qualità d'agente, e con domicilio eletto a

1 — Lingua processuale : il francese

Lussemburgo presso il dott. Henri Manzanarès, segretario del Servizio giuridico degli Esecutivi europei, 2, place de Metz,

convenuta,

causa avente ad oggetto :

— la riforma, o l'annullamento, della decisione con cui la convenuta ha licenziato il ricorrente;
— l'annullamento del silenzio-rifiuto opposto dalla convenuta al reclamo del ricorrente in data 30 agosto 1962;
— il risarcimento dei danni,

LA PRIMA SEZIONE DELLA CORTE

composta dai Signori

L. Delvaux, Presidente di Sezione f.f.,
A. Trabucchi e W. Strauß (relatore), giudici,
Avvocato generale : J. Gand
Cancelliere : A. Van Houtte,

ha pronunziato la seguente

SENTENZA

IN FATTO

I — Gli antefatti

I fatti che hanno dato origine alla presente controversia si possono così riassumere :

1) Il 1º novembre 1960, il ricorrente entrava in servizio presso il Centro di recerche di Ispra (in prosieguo designato « Centro ») in qualità di ricercatore scientifico. Veniva inquadrato al grado A 6 e assegnato in un primo tempo al Servizio chimica, diretto dal sig. Laurent.

2) Poco tempo dopo, il ricorrente veniva trasferito al Servizio fisico-chimica, diretto dal sig. Gillot e, a partire dal luglio 1961, dal sig. Marchetti.

3) In seguito a contrasti insorti fra taluni ricercatori, tra cui il ricorrente, e il Marchetti — contrasti che si concretavano fra l'altro in una nota molto pungente inviata dal ricorrente e da quattro suoi colleghi al Marchetti — il Direttore del Centro comunicava per iscritto al ricorrente, il 6 dicembre 1961, il trasferimento al Servizio chimica. Il trasferimento veniva confermato con decisione formale notificata al ricorrente l'8 maggio 1962.

4) Il 16 maggio 1962, il superiore diretto del ricorrente firmava la nota sul periodo di prova; detta nota

— assegna alle cognizioni, alle attitudini, al carattere ed al rendimento del ricorrente le qualifiche « buono » e « soddisfacente »; solo la « facoltà d'adattamento » e la « attitudine al lavoro di squadra », sono qualificate « insufficienti »;

— precisa, sotto la rubrica « particolarità che possono influire direttamente sui giudizi espressi » : « Il recente reinserimento del dott. Luhleich nel gruppo Chimica... c'impedisce di avere un'idea esatta circa il rendimento quantitativo ».

5) Il 30 agosto 1962, il ricorrente inviava alla convenuta un reclamo molto particolareggiato, elevando in ispecie le seguenti censure :

— non essere stata mantenuta la promessa, fattagli prima dell'assunzione, di affidargli la direzione di un gruppo alle immediate dipendenze della direzione del Centro;

— inquadramento ad un grado troppo basso;

— cattiva organizzazione che lo privava della possibilità di completare e di sviluppare la sua preparazione scientifica e lo costringeva a lavorare in condizioni inadeguate;

— valutazione ingiusta e lesiva dell'interessato, trattamento discriminatorio.

Onde far esaminare dette lagnanze, la convenuta istituiva una Commissione d'inchiesta composta dai signori Consolo, Euler e Lacroix (in prosieguo chiamata « Commissione Consolo »); la convenuta ha prodotto la relazione stesa da detta Commissione.

La convenuta non adottava una decisione formale circa il reclamo di cui trattasi; essa ammette di averlo respinto implicitamente.

6) Il 21 maggio 1962 il dott. Ritter, Direttore del Centro, firmava il « rapporto d'integrazione » del ricorrente; detto rapporto

— qualifica di « buono » e di « soddisfacente » la capacità, il rendimento e la condotta del ricorrente;

— risponde negativamente alla domanda se il Direttore, « in virtù del presente rapporto », ritenga il ricorrente capace di svolgere i compiti a lui attualmente affidati;

— risponde nel modo seguente alla domanda se il Direttore ritenga il ricorrente capace di svolgere altre attività, eventualmente ad un grado inferiore : « Propongo di sospendere per il momento la questione dell'integrazione e di offrire un contratto di due anni ». Questa proposta era motivata nel modo seguente : « In seguito a circostanze esterne, i lavori del ricorrente non hanno potuto essere condotti ad un punto tale da consentire un giudizio definitivo. Il dott. Luhleich non è responsabile di questo ritardo. »

7) Il 19 febbraio 1963, la Commissione d'integrazione

— ha ritenuto che « il comportamento dell'interessato, carat-

terizzato da reiterate pretese d'indipendenza nell'ambito della gerarchia e di autonomia nella ricerca, si è risolto, nelle varie occasioni che gli sono state offerte di porre le sue attitudini al servizio dell'Istituzione, nell'incapacità di piegarsi alle esigenze del servizio ed ha con ciò gravemente menomato il rendimento che l'Istituzione aveva il diritto di aspettarsi da lui, indipendentemente dalle difficoltà inerenti alla costituzione del Centro »;

— esprime il parere che il ricorrente « non è idoneo all'esercizio delle funzioni alle quali è addetto ».

8) Con decisione del 20 marzo 1963, notificata al ricorrente il 13 maggio 1963, la convenuta recedeva dal contratto con il ricorrente.

9) Il 13 giugno 1963, il ricorrente ha introdotto il presente ricorso.

II — Le conclusioni delle parti

Nell'atto introduttivo, il ricorrente conclude che la Corte voglia

« I — Dichiararsi competente a conoscere la presente controversia;

II — Dichiarare ricevibile il presente ricorso diretto contro :

a) il silenzio-rifiuto opposto dall'Amministrazione al reclamo formale proposto dal ricorrente alla Commissione C.E.E.A. in data 30 agosto 1962;

b) la decisione esplicita di rigetto dell'integrazione, in data 20 marzo 1963, comunicata al ricorrente il 13 maggio 1963;

III — Nel merito :

1. *Per quanto riguarda la domanda di riforma o annullamento :*

riformare le decisioni impugnate per violazione delle norme applicabili, violazione di forme essenziali e sviamenti di potere e di procedura;

di conseguenza :

a) accogliere le censure formulate dal ricorrente nel reclamo del 30 agosto 1962, in ispecie per quanto riguarda il sistematico ed intenzionale ostruzionismo a qualsiasi attività scientifica da parte dei dirigenti del Centro e del Direttore generale della ricerca, ...;

b) statuire che il ricorrente va integrato in qualità di funzionario scientifico principale, con tutte le conseguenze di fatto e di diritto, e va collocato al grado A/3 o A/4, con effetto dal 1° gennaio 1962;

alternativamente :

annullare le decisioni impugnate con tutte le conseguenze di diritto, dichiarare che questo annullamento implica l'annullamento degli atti in precedenza compiuti e statuire in particolare che il caso del ricorrente dovrà essere nuovamente sottoposto alla Commissione d'integrazione, previa redazione di un nuovo rapporto da stendersi in contraddittorio su basi concrete ed obiettive;

comunque :

statuire che la Commissione C.E.E.A. è tenuta a risarcire il danno subito dal ricorrente a causa dell'illegittimità delle decisioni impugnate e liquidare il danno nella misura che la Corte riterrà equa;

in subordine :

2. *Per quanto riguarda la domanda di risarcimento del danno causato da « fautes de service » :*
dichiarare che, indipendentemente dalla legalità della decisione riguardante l'integrazione del ricorrente, nell'applicare, eseguire e recedere dal contratto di assunzione, la convenuta ha commesso degli illeciti di cui è contrattualmente responsabile;
dichiarare che il rifiuto di statuire sul reclamo formale del 30 agosto 1962 costituisce un illecito della convenuta;
di conseguenza :
condannare la convenuta a versare al ricorrente la somma di 3.000.000.— di franchi belgi quale risarcimento del danno materiale e di 7.000.000.— di franchi belgi quale risarcimento del danno morale;

IV — ...

V — Porre tutte le spese a carico della convenuta e, in caso di ammissione al gratuito patrocinio, ordinarne la distrazione a profitto della Cassa della Corte di Giustizia ».

Nel controricorso, la convenuta conclude che la Corte voglia :

« dichiarare il ricorso infondato in ogni suo punto;
di conseguenza respingerlo;
porre le spese a carico del ricorrente ».

Nella replica, il ricorrente conclude che la Corte voglia

« I — ...

II — Nel merito :

A — *Per quanto riguarda la domanda di riforma o di annullamento delle decisioni impugnate e la domanda di risarcimento dei danni.*

1. *Silenzio-rifiuto* opposto dalla Commissione al reclamo presentato il 30 agosto 1962...;
dichiarare che la convenuta era tenuta a pronunciarsi su detto reclamo e non poteva, dopo aver predisposto un'istruttoria, unire il reclamo alla procedura d'integrazione; che ciò facendo e non informando la Commissione d'integrazione del risultato dell'istruttoria, la convenuta ha commesso un illecito ed uno sviamento di potere, ha violato i diritti della difesa ed ha commesso un illecito che la obbliga a risarcire il danno conseguitone;
2. *decisione espressa* del 20 marzo 1963, con cui la Commissione dell'Euratom ha rifiutato d'integrare il ricorrente ed ha receduto dal contratto d'assunzione :
   a) dichiarare che la procedura d'integrazione seguita nei confronti del ricorrente è nulla
   — a causa delle irregolarità formali e sostanziali;
   — a causa della violazione dei diritti della difesa;
   — a causa del suo carattere punitivo che costituisce uno sviamento di potere;
   b) dichiarare che la decisione impugnata, essendo stata posta in essere con una procedura irregolare, è nulla :
   — per contraddittorietà ed insufficienza della motivazione;
   — a causa delle inesattezze materiali che essa contiene;
   — in quanto viziata da sviamento di potere;
   c) dichiarare che la decisione impugnata viola il principio della buona fede (« Treu und Glauben ») ed è incompatibile col

diritto del ricorrente alla stabilità dell'impiego, e con le sue aspettative di nomina in ruolo;

...

rinviare la pratica alla convenuta per un nuovo esame, in conformità alla motivazione ed al dispositivo dell'emananda sentenza.

3. *Risarcimento del danno causato dalle decisioni impugnate :*

dichiarare che la convenuta è tenuta a risarcire il danno sia materiale sia morale causato al ricorrente dagli illeciti che essa ha commessa prima, durante e dopo le procedure e le decisioni impugnate;
nominare uno o più periti col compito di determinare l'entità del danno materiale e del danno morale subiti dal ricorrente, oppure stabilire d'ufficio l'ammontare del risarcimento da corrispondersi al ricorrente;

B — *Per quanto riguarda la domanda di risarcimento dei danni formulata in subordine :*

dichiarare nullo il licenziamento del ricorrente;
dichiarare che nello stipulare, applicare e recedere dal contratto di assunzione, la convenuta ha commesso degli illeciti di cui è contrattualmente responsabile;
dichiarare che il comportamento della convenuta successivo all'entrata in vigore del licenziamento è illegittimo e fa sorgere la sua responsabilità per fatto illecito;
dichiarare che il rifiuto di provvedere sul reclamo del 30 agosto 1962 costituisce una « faute de service » della convenuta;

di conseguenza :

condannare la convenuta a versare al ricorrente un risarcimento da fissarsi dalla Corte, o d'ufficio o in seguito a perizia;
dare atto al ricorrente che la stima del danno, contenuta nell'atto introduttivo e tenuta ferma nella presente replica, ha carattere indicativo;

C — *Condanna provvisionale :*

in caso di perizia, condannare la convenuta a versare al ricorrente una provvisionale di 300.000 franchi belgi, per danni materiali e morali;

III — *in subordine :*

dare atto al ricorrente ch'egli offre di provare mediante testimoni i fatti seguenti :

...

IV — *in via ancor più subordinata e comunque :*

condannare la convenuta a versare al ricorrente

a) la somma di 25.706 franchi belgi, corrispondente all'indennità di caro vita e facente parte integrante dello stipendio durante il periodo prestatutario, somma indebitamente trattenuta sulla liquidazione dovutagli a norma dell'articolo 102 dello Statuto;

b) la somma di 1.698,35 DM quale rimborso delle spese personalmente sostenute dal ricorrente durante il servizio presso il Centro;

V — *Per quanto riguarda le spese :*

porre a carico della convenuta tutte le spese e ordinarne la distrazione a profitto della Cassa della Corte di Giustizia. »

Nella controreplica, la convenuta conclude che la Corte voglia

« accogliere le conclusioni formulate dalla Commissione nel controricorso, conclusioni che essa mantiene ferme;

...
autorizzare la Commissione, in quanto occorra, a fornire la prova contraria circa gli assunti del ricorrente ch'essa contesta ».

III — I mezzi e gli argomenti delle parti

I mezzi e gli argomenti fatti valere dalle parti si possono così riassumere :

1. *Azione di riforma, o di annullamento, della decisione di licenziamento*

A — Motivo di eccesso di potere

Il *ricorrente* assume che, occupando un impiego permanente, egli aveva aspettative di nomina in ruolo. In contrasto con l'articolo 214 del Trattato, il suo contratto era stato stipulato a tempo indeterminato. Gli era stato espressamente dichiarato che la clausola del contratto relativa al recesso con un breve periodo di preavviso non era che « una clausola di stile ». Ciò premesso, il modo in cui la convenuta ha posto fine al rapporto col ricorrente va qualificato illegale.

La convenuta ribatte che il fatto che nei contratti non vi fosse una clausola relativa alla durata non permette affatto di considerarli come contratti a tempo indeterminato. Il termine ultimo di detti contratti sarebbe rappresentato dalla data in cui viene adottata una decisione in merito alla nomina in ruolo.

Il ricorrente aveva senza dubbio aspettative alla nomina in ruolo. Tuttavia, a norma dell'articolo 102 dello Statuto, la nomina in ruolo è subordinata al parere favorevole della Commissione d'integrazione.

B — Motivo di violazione di forme essenziali

a) Irregolarità di forma

Secondo il *ricorrente*, la convenuta ha violato l'articolo 110 dello Statuto del personale, in quanto ha omesso di far partecipare il Comitato del personale e il Comitato dello Statuto all'elaborazione delle norme relative al periodo di prova ed al procedimento d'integrazione.

Quest'ultimo è poi viziato, dato che il ricorrente non è stato posto a confronto coi suoi superiori gerarchici e che non gli sono mai stati comunicati i verbali relativi alla loro audizione.

La Commissione d'integrazione non ha comunicato al ricorrente la relazione stesa dalla Commissione Consolo, mentre almeno un membro della Commissione d'integrazione era a conoscenza di tale relazione. Se detto membro non ha informato i suoi colleghi del contenuto della relazione, ciò costituisce un'ulteriore scorrettezza.

Infine il sig. Gillot, superiore del ricorrente dal dicembre 1960 al luglio 1961 e col quale egli è sempre stato in ottimi rapporti, non è stato sentito dalla Commissione, la quale si è limitata ad interrogare i superiori con cui il ricorrente aveva avuto dei contrasti.

La *convenuta* ribatte anzitutto che, essendo l'articolo 102 dello Statuto del personale sufficientemente chiaro, non era necessario emanare disposizioni generali d'esecuzione.

Il ricorrente ha avuto facoltà di esporre le sue osservazioni su tutti i giudizi espressi nei suoi riguardi dai superiori gerarchici e se n'è effettivamente valso. D'altro lato, alla Commissione d'integrazione, organo amministrativo con compiti consultivi, non spettava di procedere a confronti.

La relazione Consolo, sfavorevole al ricorrente, non è stata comunicata alla Commissione onde evitare di influenzarla.

Il Gillot ha assistito all'audizione del ricorrente, in qualità di consulente di quest'ultimo; egli aveva quindi ampie opportunità di comunicare alla Commissione informazioni favorevoli al ricorrente.

b) Irregolarità sostanziali

Il *ricorrente* espone che, mentre il suo periodo di prova era finito il 30 aprile 1961, il relativo rapporto è stato steso solo nel maggio 1962 e ciò ad opera del sig. Laurent, suo superiore diretto in tale momento. Solo nel settembre 1962 esso è stato sottoposto al ricorrente per il visto. Se fosse stato redatto nel momento dovuto, il rapporto sarebbe stato firmato dal Gillot; in tal caso sarebbe stato più obiettivo e non avrebbe manifestato dubbi sul « rendimento quantitativo ».

Le procedure relative al periodo di prova ed all'integrazione sono state inoltre riunite, il che non è normale.

Il ricorrente pone poi particolarmente in rilievo

— che il suo fascicolo è stato tenuto in modo irregolare; alcuni documenti mancavano, mentre altri vi erano stati inseriti senza motivo;

— che la Commissione d'integrazione non si è formata un proprio convincimento, ma « ha creduto ciecamente alle affermazioni sfavorevoli » di determinati superiori;

— che il membro della Commissione che era a conoscenza della relazione Consolo (vedi sopra sub *a*), documento indispensabile per giudicare l'interessato, non ha evidentemente potuto prescindere da ciò che sapeva ed ha quindi inevitabilmente « orientato l'interrogatorio... in un determinato senso », all'insaputa dei suoi colleghi.

La *convenuta* ribatte anzitutto che la tardiva stesura della relazione sul periodo di prova non ha leso il ricorrente. Il periodo di prova, che del resto non era previsto nella lettera d'assunzione, è stato istituito come misura di carattere interno. Né il periodo di

prova, né il decorso del termine potevano attribuire dei diritti o imporre degli obblighi ai dipendenti i quali, tanto prima come dopo detto termine, potevano essere licenziati col preavviso di un mese.

Le procedure del periodo di prova e dell'integrazione non sono state riunite. La loro contemporaneità non ha leso il ricorrente.

Per quanto riguarda la censura relativa alla tenuta del fascicolo personale, la convenuta rileva che il ricorrente ha potuto prendere conoscenza del fascicolo completo ed ha vistato e firmato tutti i documenti che vi erano riuniti.

La convenuta protesta contro le insinuazioni fatte dal ricorrente a proposito di un membro della Commissione d'integrazione. Detto membro non era del resto che il segretario della Commissione; egli non è quindi stato l' « inquisitore ».

c) *Insufficienza e contraddittorietà della motivazione*

Il *ricorrente* rileva sopratutto la contraddizione esistente fra il rapporto d'integrazione e il parere della Commissione d'integrazione. Le conclusioni, d'altronde abbastanza vaghe, cui è giunta la Commissione contrastano con la dichiarazione del Ritter secondo la quale il ricorrente non è responsabile delle difficoltà ch'egli ha incontrato nel suo lavoro. Infine, gli addebiti fattigli non figurano nel rapporto sul periodo di prova né nel rapporto d'integrazione.

La *convenuta* ribatte essenzialmente che il giudizio espresso dal Ritter nel rapporto d'integrazione è meno sfavorevole di quello espresso dinanzi alla Commissione d'integrazione per il motivo che a quell'epoca il Ritter ignorava l'incidente del 29 agosto 1961 come pure « il totale fallimento del ricorrente nel Servizio chimica ».

d) Inesattezza materiale dei fatti ritenuti

Il *ricorrente* sostiene di non aver mai contestato il principio gerarchico. Tuttavia, in quanto ricercatore non era un « semplice esecutore » e « aveva il diritto di aspettarsi dai dirigenti, che sono come lui degli uomini di scienza, che le idee da lui manifestate fossero discusse »; ciò non è però avvenuto per alcuna delle numerose proposte da lui fatte, proposte che dimostrano il suo interessamento per il buon funzionamento del Servizio.

Il fatto che il ricorrente sia stato più volte trasferito di posto dimostra il cattivo funzionamento del Centro ed è dovuto alla circostanza che, fin dall'inizio, egli non era « persona grata ». A sostegno del suo assunto di essere stato utile al Centro, egli deduce che le idee ch'egli aveva manifestato nei suoi programmi sono state effettivamente realizzate in seguito, benché — cosa di cui egli si lagna — da altri ricercatori, e che il centro ha pubblicato un lavoro scientifico da lui steso.

Il gruppo diretto dal Gillot e di cui il ricorrente ha fatto parte dal dicembre 1960 al luglio 1961 « era perfettamente affiatato ».

I rapporti del ricorrente col suo capo erano eccellenti. Ancora nel 1962, il rapporto d'integrazione ha riconosciuto che le relazioni del ricorrente con i suoi colleghi e con i suoi subordinati erano buone e quelle con i suoi superiori soddisfacenti. « Stando così le cose, non è lecito supporre che i contrasti insorti tra il ricorrente e i suoi superiori siano dovuti tanto all'inettitudine di questi quanto all'incapacità di quello ?»

Altri colleghi, di cui il ricorrente fa i nomi, sono stati giudicati in modo meno favorevole nel rispettivo rapporto d'integrazione e sono stati cionondimeno integrati.

Gli addebiti su cui si è fondata la Commissione d'integrazione hanno del resto scarso peso, ove si tenga conto che la stessa convenuta considerava i tentativi di organizzazione compiuti ad Ispra come esperimenti privi di valore giuridico, e rispecchianti al massimo l'opinione di coloro che li avevano elaborati.

Se la convenuta considera come un atto d'insubordinazione la nota del 29 agosto 1961 — che aveva d'altronde carattere riservato — ci si deve chiedere perché

— la responsabilità di questa nota sia stata attribuita al solo ricorrente;

— la convenuta non abbia immediatamente richiamato all'ordine i firmatari e

— non abbia chiesto al sig. Marchetti i motivi per cui egli ha prodotto la nota di cui trattasi soltanto un anno e mezzo dopo averla ricevuta.

Quanto all'addebito di aver distratto dal suo uso normale un cromatografo, il ricorrente afferma di non aver mai utilizzato tale apparecchio e che l'addebito si spiega col fatto che il collega che se n'è servito ha redatto il rapporto trimestrale, steso nell'ottobre 1962, in un modo che poteva dare adito a malintesi.

Il ricorrente contrasta poi minutamente i precisi addebiti fattigli nelle memorie della convenuta.

La *convenuta* espone e commenta anch'essa particolareggiatamente i fatti che hanno dato origine alla controversia. Essa dichiara in ispecie :

Il disconoscimento dei principi che reggono la gerarchia amministrativa « è alla base della presente controversia ».

Il ricorrente non ha mai riconosciuto l'autorità dei suoi superiori diretti, ad eccezione del Gillot. In proposito la convenuta cita numerosi esempi quali

— il fatto che il ricorrente si è rifiutato di lavorare a Grenoble e di eseguire una missione a Friburgo, come gli era stato proposto dal Laurent;

— il fatto che, senza avvertire quest'ultimo, il ricorrente si è recato ed è rimasto a Colonia dalla metà di dicembre 1960 alla metà di gennaio 1961;

— la lettera del 29 agosto 1961, « atto d'insubordinazione

estremamente grave »; se il Marchetti non ha al momento segnalato l'incidente ai superiori, ciò è avvenuto perché egli sperava di poter sistemare la cosa in via amichevole; contrariamente a quanto il ricorrente afferma, la lettera è stata presa in considerazione nei confronti di ciascuno dei firmatari.

Fin dalla sua entrata in servizio, il ricorrente ha preteso di determinare egli stesso il suo settore di lavoro e le ricerche da intraprendere, seguendo l'orientamento dei suoi precedenti lavori. Egli ha continuato le sue ricerche « coi mezzi posti a sua disposizione per l'esecuzione del programma del servizio, creando così dei doppioni fra i lavori dei suoi colleghi ed il proprio (che non gli era stato richiesto) e rendendo d'altro lato necessario il rivolgersi ad un centro di ricerche esterne onde fare effettuare il lavoro che ci si aspettava inutilmente da lui ». « L'esecuzione di ricerche libere a scelta dei ricercatori, se può essere ammessa presso enti accademici, è incompatibile... con la realizzazione di un programma prestabilito in funzione delle esigenze scientifiche ed industriali della Comunità. »

Per quanto riguarda particolarmente il cromotografo, il ricorrente non se ne è servito per gli scopi che gli erano stati assegnati, ma per lavori inutili. « A questo punto l'ostinazione del ricorrente ha fatto perdere la pazienza al suo capo servizio, il quale ha trasmesso ai superiori un verbale di carenza. » La convenuta « esprime la sua meraviglia per il fatto che il Luhleich voglia sottrarsi alla responsabilità della distrazione di detto apparecchio e ne attribuisca la responsabilità ad uno dei suoi collaboratori, mentre si è sempre considerato come il 'capo gruppo' ed è stato lui ad insistere a lungo per ottenere l'apparecchio di cui trattasi ».

C — Motivo di sviamento di potere e sviamento di procedura

Gli argomenti svolti dalle parti a questo proposito sono in gran parte gli stessi esposti a proposito al secondo motivo (vedi supra, sub B).

Il *ricorrente* lamenta inoltre e soprattutto di essere stato vittima dell'ostilità « instancabile » del Direttore generale della ricerca. In questa ostilità è da ricercarsi il motivo per cui non fu mantenuta la promessa, fatta al ricorrente dal dott. Ritter nel corso delle trattative per l'assunzione, di affidargli un lavoro di ricerca conforme alla sua esperienza. L'ostilità si sarebbe comunicata agli altri capi servizio.

Il ricorrente critica poi la procedura adottata dalla convenuta in seguito al suo reclamo del 30 agosto 1962. Il ricorrente fu più volte informato che sul reclamo era in corso un'istruttoria e che una decisione sarebbe stata presa verso la metà di novembre del 1962. Il 14 marzo 1963 il ricorrente fu informato che la Commissione della C.E.E.A. lo pregava di tener in sospeso la decisione sul suo reclamo fino al momento in cui si sarebbe deciso in merito all'integrazione.

Il 20 marzo 1963 la convenuta decise di licenziarlo, il che costituisce un vizio di procedura giacché la risposta avrebbe dovuto essere data prima della decisione relativa all'integrazione ed indipendentemente da questa.

Se ne deve concludere che il licenziamento è avvenuto per motivi estranei all'interesse del servizio, in ispecie per consentire alla convenuta di non pronunziarsi sul reclamo di cui trattasi. Il carattere arbitrario della procedura d'integrazione sarebbe del resto dimostrato dal fatto che il sig. Kuhlboersch è stato integrato, benché abbia subito esattamente le stesse vicissitudini del ricorrente (trasferimenti; contrasti coi superiori, ecc.) e benché la valutazione contenuta nel suo rapporto d'integrazione fosse ancora meno favorevole di quella relativa al ricorrente. La sola differenza fra i due casi consiste nel fatto che il Kuhlboersch non ha proposto un formale reclamo.

La *convenuta* ribatte essenzialmente : Non risponde al vero che il ricorrente abbia ricevuto la promessa di poter continuare le ricerche intraprese. La Direzione è la sola competente ad organizzare i servizi; i dipendenti non possono pretendere che siano loro affidati lavori di loro scelta.

Gli argomenti relativi all'attività del ricorrente (vedi supra, sub B, d) comprovano la fondatezza del parere della Commissione d'integrazione; è quindi inutile invocare l'asserita ostilità del Direttore della ricerca.

« L'Istituzione ha il diritto di respingere implicitamente il reclamo. Il presente ricorso è del resto diretto contro tale decisione di rigetto ». D'altro lato, risulta dal fascicolo che il ricorrente ha acconsentito a che la decisione sul reclamo fosse tenuta in sospeso fino alla decisione sull'integrazione. Appunto per questo motivo la convenuta non ha sollevato alcuna eccezione d'irricevibilità per quanto riguarda il ricorso diretto contro il rigetto implicito del reclamo. Se ciò non bastasse, posto che la relazione Consolo era sfavorevole al ricorrente, la convenuta « non aveva alcun interesse a mettere in tacere l'oggetto del reclamo. »

2. *Azione di danni*

Il *ricorrente* espone che la presente domanda è proposta sia in subordine alla domanda d'annullamento (*a*), sia indipendentemente dall'illegalità del licenziamento (*b*).

ad a) Avendo il ricorrente trovato un nuovo impiego, dal 1º febbraio 1964, la *restitutio in integrum* non è più possibile. Inoltre, l'annullamento, se costituisce « una specie di riabilitazione », non può essere considerata come un'adeguata riparazione del danno materiale e morale, i quali derivano in ispecie dai seguenti fatti :

— profonda perturbazione della vita familiare e professionale (il ricorrente ha due figli);

— mancanza di redditi e di previdenza sociale a partire dal licenziamento;

— esitazioni di molti possibili datori di lavoro, i quali dipendono finanziariamente dall'Euratom, nell'assumere un ricercatore licenziato dalla Comunità;

— obbligo per il ricorrente di vivere separato dalla sua famiglia, viste le difficoltà di trovare alloggio in Germania; con uno stipendio inferiore, egli dovrà sopportare, per quanto riguarda il mantenimento della famiglia, il costo della vita in Italia, senza fruire dell'indennità di espatrio né del coefficiente correttore.

ad b) Il ricorrente denunzia degli illeciti che la convenuta avrebbe commesso nello stipulare, nell'applicare e nel recedere dal contratto d'assunzione, come pure successivamente al recesso. Egli dichiara di stimare il danno derivatone in ragione della sua età, della sua esperienza professionale e dei servizi resi al Centro.

La *convenuta* ribatte che, non essendo stata provata l'illegittimità della decisione impugnata, la domanda del ricorrente va respinta *a limine*.

Essa contrasta l'assunto del ricorrente secondo il quale i fatti da lui esposti costituirebbero degli illeciti (fautes de service).

Essa rileva infine che il ricorrente non ha fornito alcun elemento che consenta di controllare l'esattezza dei suoi calcoli relativi all'entità del danno.

3. *Coefficiente correttore; rimborso di spese personali*

Il *ricorrente* espone che la convenuta ha effettuato una trattenuta di 25.706 franchi belgi sulla sua liquidazione. Detta trattenuta non sarebbe giustificata, avendo il ricorrente diritto a che il coefficiente correttore sia applicato al suo stipendio, come a quello di qualsiasi altro dipendente, integrato o non integrato.

Egli reclama inoltre il rimborso di 1.698,35 DM, ch'egli avrebbe speso di sua tasca per l'acquisto di materiale di laboratorio.

La *convenuta* oppone che l'attribuzione del coefficiente correttore è prevista da una disposizione dello Statuto del personale. Vi avrebbero quindi diritto solo i dipendenti di ruolo; il versamento al ricorrente di 25.706 franchi belgi era accompagnato (come era stato fatto per tutti i dipendenti di Ispra) da una lettera la quale precisava che « la concessione di questo anticipo non pregiudica affatto il risultato della procedura d'integrazione » e che « l'anticipo potrà essere recuperato sulle somme dovute all'interessato dalla Commissione ».

Quanto al « rimborso delle spese sostenute personalmente », la convenuta « contesta che il lavoro richiesto al Luhleich rendesse necessario l'acquisto, di propria tasca, di apparecchi di laboratorio. Essa non è affatto obbligata ad assumersi le spese sostenute dal Luhleich per effettuare ricerche personali. Tutti gli oggetti da lui acquistati sono stati resi al ricorrente ».

IV — Il procedimento

Con ordinanza 11 luglio 1963, la Prima Sezione della Corte ha ammesso parzialmente il ricorrente al gratuito patrocinio ed ha deciso che la Cassa della Corte avrebbe effettuato al ricorrente un anticipo recuperabile di 25.000 franchi belgi.

Con ordinanza 17 luglio 1963, il Presidente della Corte ha respinto l'istanza di sospensione dell'esecuzione del provvedimento di licenziamento, come pure la domanda del ricorrente diretta ad ottenere che fossero prodotti determinati documenti.

Con istanza presentata a norma dell'articolo 91 del regolamento di procedura, il ricorrente ha chiesto alla Corte di ordinare l'esibizione di determinati documenti. Con ordinanza 28 ottobre 1963, la Prima Sezione della Corte ha deciso di non procedere alla discussione orale e di rinviare al merito.

Con ordinanza 22 gennaio 1964, la Prima Sezione della Corte ha respinto l'istanza del ricorrente diretta ad ottenere che le spese della traduzione francese degli estratti di determinati documenti prodotti con la replica fossero anticipate dalla Cassa della Corte.

Con ordinanze 15 ottobre e 13 novembre 1964, la Prima Sezione della Corte ha deciso di accertare determinati fatti mediante i testimoni seguenti : Euler, Gillot, Hannaert, Kuhlboersch, Lacroix, Laurent, Marchetti, Mercereau, Ritter e Van der Venne. I testimoni sono stati sentiti dalla Sezione nell'udienza del 9 dicembre 1964, ad eccezione del signor Hannaert, sentito nell'udienza dell'11 febbraio 1965. Il signor Kuhlboersh è stato sentito una seconda volta nell'udienza dell'11 febbraio 1965.

Le parti hanno svolto le loro difese orali il 12 febbraio 1965. L'avvocato generale ha presentato le sue conclusioni nell'udienza del 17 marzo 1965.

IN DIRITTO

I — Sui motivi diretti alla riforma o all'annullamento della decisione di licenziamento

Il ricorrente chiede la riforma, o l'annullamento, della decisione 20 marzo 1963 con cui la convenuta ha receduto dal suo contratto.

Detta decisione è basata sul parere emesso dalla Commissione d'integrazione, parere secondo il quale « il comportamento dell'interessato, caratterizzato da reiterate pretese d'indipendenza nell'ambito della gerarchia e di autonomia nella ricerca, si è risolto, nelle varie occasioni che gli sono state offerte di porre le sue atti-

tudini al servizio dell'Istituzione, nell'incapacità di piegarsi alle esigenze del servizio ed ha con ciò gravemente menomato il rendimento che l'Istituzione aveva il diritto di aspettarsi da lui, indipendentemente dalle difficoltà inerenti alla costituzione del Centro ».

Contro la decisione e il parere sopra menzionati, il ricorrente deduce numerosi motivi riguardanti l'irregolarità della procedura d'integrazione e l'inesattezza dei fatti ritenuti a suo carico.

1. *Sui motivi riguardanti l'irregolarità della procedura*

A — Ritardo nel redigere la nota sul periodo di prova e mancata audizione, da parte della Commissione d'integrazione, del sig. Gillot

Il ricorrente lamenta che il rapporto relativo al suo periodo di prova sia stato steso con considerevole ritardo.

Il periodo di prova del ricorrente era terminato il 30 aprile 1961 : il relativo rapporto fu però steso soltanto il 16 maggio 1962 dal sig. Laurent, le cui relazioni col ricorrente non erano state prive di contrasti. Su tredici qualifiche attribuite al ricorrente, due sono inferiori a « soddisfacente », cioè quelle relative alla « facoltà d'adattamento » ed alla « attitudine al lavoro di squadra ».

Se il rapporto fosse stato tempestivamente redatto, cioè nel maggio 1961, esso sarebbe stato steso dalla persona alle cui dipendenze il ricorrente lavorava a quell'epoca. La convenuta non ha contestato l'assunto del ricorrente secondo cui, nel 1961, il Direttore del Centro « aveva espresso la propria soddisfazione e si era congratulato col gruppo il quale, benché costituito per ultimo, era stato il primo a dimostrare il proprio affiatamento, sia dal punto di vista dei lavori di ricerca, sia dal punto di vista del suo carattere internazionale ». Interrogato dalla Corte su ciò che avrebbe fatto se fosse stato il superiore diretto del ricorrente, il teste Gillot ha espresso un giudizio molto favorevole, senza alcuna riserva, ed ha precisato : « L'avrei senza dubbio proposto per l'integrazione ».

Il ricorrente aveva la possibilità d'invocare, dinanzi alla Commissione d'integrazione, tutti gli elementi del suo fascicolo personale che fossero a lui favorevoli. Se egli avesse potuto servirsi di una nota favorevole stesa dal Gillot, questo fatto avrebbe dovuto secondo la logica indurre la Commissione a valutare con maggior prudenza il giudizio, meno favorevole, di altri superiori alle cui dipendenze il ricorrente era rimasto per un periodo più breve, in ispecie quello espresso dal sig. Marchetti, la cui parte sarà esaminata in appresso.

La convenuta e la Commissione d'integrazione erano tenute a prendere in considerazione tutti gli elementi d'informazione favorevoli all'interessato. I fatti sopra accertati costituiscono quindi un'irregolarità procedurale.

B — Mancata messa a disposizione della Commissione d'integrazione, da parte della convenuta, della relazione stesa dalla commissione detta « Commissione Consolo »

Il ricorrente ravvisa un'altra illegalità nel fatto che la maggioranza dei membri della Commissione d'integrazione, e lui stesso al momento della sua audizione da parte di questa, ignoravano la relazione stesa dalla commissione presieduta dal sig. Consolo, commissione incaricata d'istruire un reclamo in cui il ricorrente aveva fra l'altro lamentato che le autorità di Ispra lo avevano posto nell'impossibilità di lavorare in condizioni soddisfacenti.

Come si è testè affermato, la convenuta era obbligata a mettere a disposizione della Commissione d'integrazione tutte le fonti d'informazione serie, che potessero influire sul parere della Commissione stessa. Si deve quindi stabilire se ciò sia stato fatto per la relazione di cui trattasi.

Dal fascicolo risulta che, fra talune lagnanze formulate nel reclamo sopra menzionato e gli addebiti mossi al ricorrente dalla convenuta, vi è uno stretto legame. I contrasti di cui ciascuna delle parti attribuisce all'altra la responsabilità si riferiscono infatti, in gran parte, allo stesso complesso di fatti. Questo nesso logico è posto in particolare rilievo dall'affermazione della convenuta secondo la quale il ricorrente, durante tutta la sua permanenza presso il Centro, « avrebbe considerato il malcontento e il disagio generale... come affronti personali ». In queste condizioni, dato anche il caratere complesso ed in parte molto tecnico delle reciproche accuse, era molto difficile distinguere le responsabilità del ricorrente da quelle dei suoi superiori, senza esaminare al tempo stesso la fondatezza del reclamo del ricorrente. In proposito, la conoscenza della relazione di cui trattasi, relazione stesa da persone che davano assoluta garanzia di obiettività, avrebbe costituito un'importante fonte d'informazioni.

Le conclusioni della relazione Consolo, pur disapprovando determinate azioni del ricorrente, ammettono che questi sia stato ostacolato nel suo lavoro e formulano critiche nei confronti dei superiori. Oltre a ciò, le deposizioni dei sigg. Euler e Lacroix, membri della commissione Consolo, hanno posto ancor più chiaramente in rilievo il fatto che detta commissione aveva accertato numerosi fatti importanti che militavano a favore del ricorrente.

La convenuta, poi, non si è mai pronunziata espressamente sul reclamo del ricorrente. Se è vero che, date le circostanze, questo atteggiamento non è di per sé criticabile, non è men vero che la Commissione d'integrazione, ignorando il contenuto della relazione della commissione Consolo, poteva avere l'impressione che il reclamo del ricorrente fosse completamente privo di fondamento, impressione atta a confermare il giudizio secondo il quale il ricorrente non avrebbe saputo adattarsi alle esigenze del servizio. Stando così le cose, l'esame delle critiche formulate dallo stesso

ricorrente — che avrebbe anche potuto aver luogo mediante audizione dei membri della commissione Consolo — avrebbe costituito un contrappeso non trascurabile.

Dal complesso di queste considerazioni emerge che la procedura d'integrazione è anche sotto questo aspetto inficiata da un vizio sostanziale.

C — Contraddizione fra il rapporto d'integrazione e il parere della Commissione d'integrazione

Il ricorrente assume che il rapporto d'integrazione, redatto in termini in complesso favorevoli, è in contraddizione col parere emesso dalla Commissione d'integrazione. In ispecie, detto rapporto esclude espressamente la responsabilità del ricorrente per determinate difficoltà che avevano ostacolato il suo lavoro e non menziona alcuno degli addebiti ritenuti a suo carico da tale Commissione.

Il modulo usato dal Direttore del Centro per giudicare la competenza, il rendimento e la condotta del ricorrente prevedeva le qualifiche « ottimo », « buono », « soddisfacente », « deve migliorare », e « insufficiente ». Su sedici qualifiche attribuite al ricorrente, vi sono dieci « buoni » e sei « soddisfacenti », e non ve n'è alcuna inferiore a « soddisfacente ». Il valore di questo giudizio dev'essere apprezzato in funzione dell'avvertenza, stampata sul formulario di cui trattasi, secondo la quale il relatore era tenuto a commentare soltanto le qualifiche inferiori a « soddisfacente ». Ciò rende manifesto che, nelle intenzioni della convenuta, solo le qualifiche « deve migliorare » e « insufficiente » potevano fare ostacolo all'integrazione dell'interessato.

Nel riempire il formulario di cui trattasi, però, il Direttore del Centro ha risposto in senso negativo alla domanda se il ricorrente fosse « in grado di eseguire i compiti che gli sono attualmente affidati ». Cionondimeno, i motivi che egli espone in proposito non contengono alcuna critica nei riguardi dell'interessato e sono del seguente tenore : « A causa di circostanze esterne, i suoi lavori » — cioè quelli del ricorrente — « non sono stati incoraggiati ad un punto tale da rendere possibile un giudizio definitivo. Il Luhleich non è responsabile di questo ritardo. Propongo di rinviare l'integrazione e di offrirgli un contratto della durata di due anni, nel corso dei quali la questione dell'integrazione potrà essere nuovamente esaminata ».

In queste condizioni, il rapporto d'integrazione contiene una contraddizione intrinseca, giacché non vi è in esso alcun elemento che permetta di rispondere in senso negativo alla domanda se il ricorrente fosse adatto ad esercitare le sue funzioni. Per le stesse ragioni, il rapporto è inoltre incompatibile col parere negativo emesso dalla Commissione d'integrazione. A meno che non si vogliano attribuire a detta Commissione delle funzioni di semplice registrazione, si deve ammettere che essa non era vincolata dal

rapporto di cui trattasi, ma aveva il potere di completare le proprie informazioni, tra l'altro procedendo all'audizione di persone in grado di fornire validi elementi di valutazione.

2. *I motivi riguardanti l'inesattezza dei fatti ritenuti a carico del ricorrente*

Gli argomenti del ricorrente sono intesi a dimostrare che i fatti su cui è fondato il parere della Commissione d'integrazione non corrispondono alla realtà, ovvero sono incompleti.

Detto parere non indica quali, tra le azioni od omissioni addebitate al ricorrente dai suoi superiori, siano state ritenute a suo carico dalla Commissione. Appare logico ammettere che si tratta dei fatti esposti nel controricorso.

A — La nota 29 agosto 1961, inviata al sig. Marchetti da alcuni ricercatori

La convenuta parla di « gravi incidenti » che il ricorrente avrebbe avuto col capo del Servizio fisico-chimica, sig. Marchetti, e « in ispecie » di una nota del 29 agosto 1961. Non avendo la convenuta precisato in cosa consistessero gli altri incidenti, appare opportuno limitare l'esame a detta nota. Questa, redatta in inglese, firmata da cinque ricercatori del servizio di cui trattasi, fra cui il ricorrente, ed inviata in forma riservata al Marchetti,

— formula, nei confronti di quest'ultimo, vivaci critiche, affermando fra l'altro ch'egli non è in grado di « comprendere i problemi umani e scientifici del nostro gruppo »;

— termina nel seguente modo : « Siccome non vi è motivo di sperare che questa situazione cambi in futuro, La pregheremmo di prendere eventualmente in considerazione (« we beg you whether you would consider ») le altre possibilità di lavoro che esistono per Lei presso l'Euratom, possibilità di cui ci ha spesso parlato ».

Dinanzi alla Commissione d'integrazione, il Direttore del Centro, dott. Ritter, ha dichiarato che il « capo occulto » dei ricercatori di cui trattasi era stato il sig. Sundermann, dimissionario, e che i contrasti in questione sarebbero stati « essenzialmente imputabili » a quest'ultimo. Il teste Kuhlboersch, anch'egli firmatario della nota, ha confermato che questa era stata redatta dal Sundermann e che il ricorrente aveva avuto in ciò « una parte assolutamente insignificante ». Cionondimeno, tutti i firmatari sono stati integrati, ad eccezione del Sundermann e del ricorrente.

Dal fascicolo si desume inoltre che, anteriormente alla nota in esame, il comportamento del Marchetti non era stato improntato allo spirito di collaborazione che sarebbe stato desiderabile. Dalla deposizione del Kuhlboersch emerge in ispecie che il Marchetti, pur opponendosi al programma di lavoro anteriormente elaborato dai ricercatori di cui trattasi, nonostante le loro ripetute richieste si era costantemente astenuto dal dare precise istruzioni.

Dinanzi alla Commissione d'integrazione, lo stesso Direttore del Centro ha poi ammesso che : « Il sig. Marchetti è duro. Non ha grande esperienza del condurre gli uomini, ha certo commesso degli errori psicologici, ma occorreva appoggiarlo perché era un elemento necessario per dirigere il servizio. » Appare infine opportuno di porre questi fatti in relazione con la circostanza che, sotto il predecessore del Marchetti, il clima di lavoro era stato ottimo.

È innegabile che, nonostante le particolarità della loro attività, i ricercatori sono anch'essi tenuti a piegarsi alle esigenze della disciplina e, in ispecie, al rispetto dei superiori. Tuttavia, le circostanze insolite che caratterizzavano il periodo di adattamento in cui il Centro di Ispra si trovava in quell'epoca, come pure l'atteggiamento del superiore di cui trattasi, fanno ritenere che il comportamento del ricorrente non fosse riprovevole al punto da costituire ostacolo alla sua integrazione.

B — La questione del cromatografo

Nel controricorso è detto che : « un cromatografo, messo a disposizione del ricorrente al solo scopo di verificare la purezza dei polifenili di cui doveva misurare le costanti fisiche... è stato utilizzato, non già per dette misurazioni, sempre più urgenti, ma come istrumento analitico... ». Sempre secondo il controricorso, questo fatto, caratterizzato dall' « ostinazione del ricorrente », avrebbe obbligato il capo servizio a trasmettere ai superiori un verbale di carenza. Rispondendo all'argomento del ricorrente secondo il quale detto cromatografo sarebbe stato usato unicamente da un collega, il sig. Van Almkerk, la convenuta « esprime il proprio stupore per il fatto che il Luhleich voglia sottrarsi alla responsabilità della distrazione di detto apparecchio e farla ricadere su uno dei suoi collaboratori, mentre egli si è sempre considerato come il 'capo gruppo' ed ha oltracciò insistito a lungo per ottenere l'apparecchio stesso ».

a) La convenuta sostiene anzitutto che l'apparecchio di cui trattasi è stato distratto dallo stesso ricorrente. È quindi opportuno stabilire in primo luogo se il ricorrente abbia usato personalmente il cromatografo.

Il teste Kuhlboersch, il quale ha fatto parte dello stesso gruppo di lavoro del ricorrente, ha dichiarato che detto cromatografo è stato usato esclusivamente dal Van Almkerk, che la Corte non ha potuto convocare per ragioni di salute.

Il teste Hannaert, superiore diretto del ricorrente in quell'epoca, ha dichiarato di non essere in grado di affermare che il ricorrente abbia usato il cromatografo. Infine, l'assunto secondo il quale questo sarebbe stato distratto dai suoi scopi, è basato su un rapporto trimestrale firmato esclusivamente dal teste Kuhlboersch e dal Van Almkerk durante un'assenza del ricorrente

La convenuta non ha contestato le dichiarazioni del teste

Kuhlboersch, secondo le quali il passo di detto rapporto che ha dato luogo agli addebiti di cui si tratta è stato redatto dal Van Almkerk. Tutti questi elementi fanno ritenere che l'apparecchio in questione non è stato usato dal ricorrente e non ha quindi potuto essere da lui distratto.

b) Secondo la convenuta, quand'anche la distrazione non sia opera personale del ricorrente, questi ne sarebbe ugualmente responsabile, posto ch'egli si considerava come il « capo gruppo ».

Ciò che importa non è di stabilire se il ricorrente si attribuisse le funzioni di capo gruppo, bensì s'egli fosse stato ufficialmente nominato tale; la nomina non risulta però dal fascicolo né la convenuta sostiene che abbia avuto luogo.

Il rapporto trimestrale di cui trattasi menziona poi, quali « ingegneri responsabili », tanto il ricorrente quanto i suoi colleghi Kuhlboersch e Van Almkerk, senza far apparire alcuna differenza di rango. Le istruzioni relative all'impiego del cromatografo sono state inviate talvolta al solo ricorrente, talvolta ai tre ricercatori di cui trattasi. Infine il ricorrente non aveva un grado più elevato dei suoi colleghi.

Tutto ciò premesso, non è nemmeno sostenibile che il ricorrente avesse *de facto*, nei confronti del Kuhlboersch e del Van Almkerk, la qualità di superiore gerarchico. Sarebbe quindi iniquo far sopportare ad un dipendente gli inconvenienti di una posizione più elevata senza attribuirgliene i vantaggi.

c) Infine, i passi del rapporto che hanno dato luogo agli addebiti di cui trattasi, sono del seguente tenore : « Un cromatografo... che *servirà* all'analisi di campioni di polifenile è stato consegnato... *Procederemo*, con l'aiuto del cromatografo, alla separazione cromatografica di miscugli di terfenile ». L'uso del futuro denota che gli estensori del rapporto hanno semplicemente parlato di un lavoro che *si proponevano* d'intraprendere.

Il superiore diretto dei dipendenti interessati, sig. Hannaert, se riteneva che le intenzioni in tal modo manifestate, fin dal 12 ottobre 1962, non corrispondessero alle istruzioni impartite a detti dipendenti, avrebbe avuto il potere ed anche il dovere di richiamarli immediatamente all'ordine e di non rimanere inerte di fronte al rapporto di cui trattasi, che del resto parlava di lui come dell' « ingegnere responsabile dello studio nel suo complesso ». Egli ha invece preferito inviare, soltanto il 29 ottobre 1962 e senza informarne previamente i ricercatori di cui trattasi, una nota ai responsabili dell'Euratom in cui dichiarava che « il cromatografo... affidato al sig. Luhleich è stato distratto dal suo scopo iniziale ».

Solo il 31 ottobre 1962, in un colloquio che sembra del resto essersi svolto in un'atmosfera amichevole, egli ha dichiarato al ricorrente che il rapporto in questione aveva prodotto cattiva impressione a Bruxelles e che egli avrebbe avuto delle difficoltà a difenderne gli autori — dichiarazione che, in primo luogo dimostra

ch'egli riteneva giusto difendere questi ultimi, e in secondo luogo è in flagrante contrasto con la sopra ricordata nota del 29 ottobre. Non risulta che detto superiore abbia approfittato di tale colloquio per mettere formalmente sull'avviso il ricorrente. Nemmeno risulta che in quell'epoca un altro responsabile dell'Euratom sia intervenuto presso il ricorrente e i suoi colleghi onde ottenere che l'asserita distrazione non avvenisse o cessasse immediatamente.

Al contrario, un telescritto del 27 novembre 1962, proveniente dal Direttore generale della ricerca, ingiungeva al sig. Lindner, superiore dello Hannaert, di decidere quale fosse l'impiego del cromatografo più conforme alle esigenze del servizio, evitando « qualsiasi mancanza di tatto che possa essere interpretata come una discriminazione ». Solo il 24 gennaio 1963 il Lindner precisava, in una nota inviata al ricorrente ed ai ricercatori Kuhlboersch e Van Almkerk, nota che non contiene alcun rimprovero, il futuro impiego del cromatografo.

L'atteggiamento equivoco, esitante, ed anche contradittorio, che si desume dal comportamento dei superiori del ricorrente è incompatibile con i fatti esposti dalla convenuta, fatti che, qualora rispondessero a verità, avrebbero reso necessario, nello stesso interesse del servizio, un intervento immediato ed energico. Un intervento del genere si sarebbe del resto imposto per elementari considerazioni di lealtà dell'Istituzione nei confronti del suo dipendente; i superiori, infatti, non appena avessero ritenuto che questi commetteva una scorrettezza, avrebbero dovuto intervenire con fermezza, anziché lasciargli credere che il suo atto sarebbe stato alla fin fine tollerato, e riaprire la questione solo al momento della procedura d'integrazione il cui esito incide in modo decisivo sull'avvenire professionale del dipendente.

d) Il ricorrente assume ancora, in via generale, che il cromatografo non sarebbe mai stato distratto dai suoi scopi e che un'impressione del genere sarebbe stata originata unicamente dal fatto che il Van Almkerk aveva redatto il rapporto trimestrale di cui trattasi in modo che poteva dar luogo a malintesi. Questo assunto è stato confermato, con ricchezza di particolari scientifici, dal teste Kuhlboersch.

Non è necessario disporre una perizia su questo fatto, posto che le considerazioni sopra esposte sono di per sé sufficienti a far ritenere che l'addebito mosso al ricorrente è basato su fatti inesatti.

C — I rapporti del ricorrente con il suo primo capo, sig. Laurent

La convenuta fa carico al ricorrente di aver rifiutato, alla fine del 1960 e all'inizio del 1961, delle missioni scientifiche a Grenoble e a Friburgo, proposte dal sig. Laurent.

La stessa convenuta parla in merito a ciò di « proposte ». Finché le intenzioni dei superiori si manifestano sotto forma di

idee e non di ordini, non si può parlare di dovere d'ubbidienza del subordinato. Ciò è particolarmente vero in un ambiente di ricercatori, in cui è perfettamente normale che lo stadio dell'ordine formale sia preceduto da quello della discussione scientifica, nel corso della quale le varie opinioni vengono scambiate su un piede di parità. Non risulta del resto che il Laurent abbia insistito affinché dette proposte fossero accettate, né ch'egli si sia lamentato, presso la Direzione del Centro, d'una eventuale insubordinazione.

La convenuta assume ancora che, dal dicembre 1960 al gennaio 1961, il ricorrente ha eseguito una missione in Germania senza averne informato il Laurent.

Il 5 dicembre 1960 il sig. Gillot, a quell'epoca capo del Servizio fisico-chimica, scriveva al ricorrente : « In seguito ad una discussione con il sig. Laurent, sembra essere nell'interesse generale che Ella lasci il gruppo Chimica. Credo che non sia difficile trovare nel nostro gruppo, quello della Fisico-Chimica, un lavoro interessante. Le propongo quindi di venire con noi. Qualora Lei sia d'accordo, darò inizio ai passi necessari per il suo trasferimento. »

Il 12 dicembre 1960 il ricorrente si dichiarava d'accordo e pregava il Gillot di autorizzare la missione di cui trattasi, che del resto era già stata approvata dal Direttore del Centro. Se è vero che, in senso strettamente amministrativo, detta corrispondenza non significava ancora un trasferimento, la lettera del 5 dicembre dava tuttavia l'impressione che i due capi servizio interessati fossero d'accordo sulla nuova assegnazione del ricorrente.

D'altro lato risulta che il Direttore del Centro, in questo periodo iniziale caratterizzato dalla mancanza di programmi ben definiti e di una precisa organizzazione, aveva l'abitudine di lasciare ai capi servizio grande libertà nella scelta dei collaboratori. Ciò si desume in ispecie dal fatto che il passaggio del ricorrente al Servizio di fisico-chimica non ha mai costituito oggetto di una decisione scritta e che i numerosi documenti che si trovano in atti non consentono di stabilirne la data precisa. Di fronte ad una pratica così poco ortodossa, non si può far carico al ricorrente di aver indirizzato la sua domanda d'autorizzazione alla persona che, date le circostanze, egli poteva *de facto* considerare come il suo diretto superiore. La convenuta non ha poi contestato la tesi del ricorrente secondo la quale il Laurent sarebbe stato del pari al corrente della missione di cui trattasi.

Il complesso di questi elementi consente di ritenere che i fatti esposti dalla convenuta non sono atti a giustificare gli addebiti ritenuti a carico del ricorrente.

D — Il ritardo del ricorrente nell'esecuzione dei lavori relativi alla determinazione di talune costanti fisiche

La convenuta fa carico al ricorrente di essersi reso colpevole di ritardi nell'esecuzione di compiti, affidati a lui ed ai suoi colleghi

Kuhlboersch e Van Almkerk nella primavera del 1962 e consistenti nella determinazione di talune costanti fisiche.

A sostegno del suo assunto la convenuta menziona in ispecie asserite « tergiversazioni » che avrebbero implicato la perdita di due mesi. Dal fascicolo, e in ispecie dalle stesse deduzioni della convenuta, si desume che dette « tergiversazioni » sono consistite nel fatto che il ricorrente, in nome dei suoi colleghi ed in proprio, ha sollevato obiezioni circa l'organizzazione, il metodo e la ripartizione dei lavori di cui trattasi. Non ha molta importanza che dette obiezioni fossero fondate dal punto di vista scientifico, posto che le deduzioni della convenuta fanno comunque comprendere che era stato commesso un grave errore di principio.

Non si può infatti contestare ad un ricercatore il diritto di discutere, basandosi su argomenti scientifici, l'opportunità dell'organizzazione di lavori che rientrano nella sua specializzazione, finché un ordine preciso non abbia posto fine allo stadio della discussione. Se le « tergiversazioni » lamentate dalla convenuta rivelano un comportamento illecito, di questo non si potrebbe in ogni caso far carico che ai superiori per aver ammesso che detto stadio si protraesse al di là del ragionevole.

Il teste Euler, membro della ricordata Commissione Consolo, ha dichiarato che il « ritardo » di cui si è fatto carico al ricorrente era del tutto insignificante, rispetto a numerosi altri ritardi intervenuti nei lavori dell'Euratom.

Il complesso di queste considerazioni dimostra che, anche su questo punto, i fatti accertati sono in contrasto col parere della Commissione d'integrazione.

3. *Conclusioni*

Dalle considerazioni esposte sopra ai punti 1 e 2 risulta, in primo luogo, che la procedura d'integrazione è inficiata da vizi di forma e, in secondo luogo, che i fatti più importanti ritenuti a carico del ricorrente sono inesatti o esposti in modo incompleto.

Cionondimeno la Corte, ove non voglia invadere il campo riservato alla valutazione della Commissione d'integrazione, non può risolvere espressamente la questione del se, anche in mancanza delle sopra ricordate irregolarità, detta commissione avrebbe potuto esprimere un parere negativo nei confronti del ricorrente. La Corte deve limitarsi a ritenere probabile che detta Commissione sarebbe giunta a conclusioni diverse.

Il complesso delle considerazioni che precedono rende superfluo l'esame dei restanti motivi dedotti dal ricorrente, come pure l'assunzione dei mezzi istruttori da questo proposti. All'udienza, in presenza del ricorrente e senza essere da questi contraddetto, l'avvocato del Luhleich ha dichiarato formalmente che il ricorrente non aveva l'intenzione di riprendere servizio presso la convenuta, nemmeno in caso di vittoria in causa. In queste condizioni, non vi

è motivo di annullare la decisione impugnata né di rinviare la pratica dinanzi alla convenuta; appare invece opportuno dichiarare che detta decisione, essendo stata irregolarmente adottata, costituisce un illecito di cui è responsabile la Comunità e procedere alla liquidazione dei danni subiti dal ricorrente.

II — Sui motivi diretti alla riforma, o all'annullamento, del rigetto del reclamo del ricorrente

Il ricorrente chiede alla Corte di riformare, o di annullare, il silenzio-rifiuto opposto dalla convenuta al suo reclamo del 30 agosto 1962 e di liquidare i danni da lui subiti a causa dell'illegittimità di detta decisione.

Il reclamo riguardava l'inquadramento del ricorrente e le condizioni di lavoro a Ispra. Avendo il ricorrente dichiarato formalmente di non aver intenzione di riprendere il servizio presso la convenuta, esso è divenuto privo d'oggetto. Non vi è quindi motivo di statuire su questa domanda.

III — Sulla domanda di risarcimento dei danni

1) Il ricorrente chiede che la convenuta sia condannata a risarcire i danni arrecatigli dalla illegittimità della decisione di licenziamento. Per quanto riguarda l'entità di detti danni, egli si rimette al prudente apprezzamento della Corte.

Dalle considerazioni esposte sopra, sub I 3, risulta che la domanda è fondata. In considerazione delle circostanze, appare equo liquidare il risarcimento dovuto in 9 mesi di retribuzione netta, quale il ricorrente la percepiva nel momento in cui il licenziamento ha preso effetto.

2) Il ricorrente sostiene inoltre di aver subito altri danni, indipendenti dall'illegittimità della decisione di licenziamento, e chiede alla Corte di condannare la convenuta a versagli la somma di 3.000.000 di franchi belgi quale risarcimento del danno materiale, e la somma di 7.000.000 di franchi belgi quale risarcimento del danno morale.

Per quanto riguarda il calcolo di dette somme, l'atto introduttivo si limita a dichiarare ch'esse appaiono giustificate in considerazione dell'età e dell'esperienza professionale del ricorrente, come pure dei servizi ch'egli avrebbe reso al Centro di Ispra. Trattandosi di somme rilevanti, dette affermazioni del tutto generiche non appaiono conformi al disposto degli articoli 18 del Protocollo sullo Statuto della Corte di Giustizia della C.E.E.A. e 38, paragrafo *c* del regolamento di procedura, a norma dei quali nell'atto

introduttivo devono essere almeno sommariamente esposti i motivi dedotti. La domanda va quindi dichiarata irricevibile, senza che sia necessario esaminare se gli asseriti illeciti sussistano.

IV — Sulla domanda di restituzione della somma proveniente dall'applicazione del coefficiente correttore

Il ricorrente chiede che la convenuta sia condannata a versargli la somma di 26.706 franchi belgi, già a lui anticipata ed indi trattenuta sulla liquidazione.

Il ricorrente non ha contestato che detta somma gli sia stata versata quale coefficiente correttore e che il versamento fosse accompagnato da una lettera la quale stabiliva « che il versamento di questo anticipo non pregiudica affatto l'esito della procedura d'integrazione » e che detto anticipo « potrà essere recuperato sulle somme a qualunque titolo dovute all'interessato dalla Commissione ».

L'attribuzione di un coefficiente correttore discende dalle disposizioni dello Statuto del personale della C.E.E. e della C.E.E.A e, eventualmente, dal regime applicabile agli altri dipendenti di detta Comunità, testi che non sono mai divenuti applicabili al ricorrente.

La lettera sopra ricordata indica poi chiaramente che la convenuta si è riservata il diritto di recuperare la somma di cui trattasi nel caso in cui il beneficiario non fosse integrato, come è in effetti avvenuto. Il fatto che il ricorrente sia stato ingiustamente licenziato non dà diritto alla restituzione della somma di cui trattasi, avendo egli stesso dichiarato che, qualunque fosse la decisione della Corte relativa all'illegittimità del licenziamento, non era sua intenzione mantenere in vita il rapporto con la convenuta.

La domanda è quindi infondata.

V — Sulla domanda di rimborso di una somma che il ricorrente avrebbe anticipato di sua tasca

Nell'atto introduttivo, il ricorrente deduce di aver sborsato di sua tasca per il suo laboratorio di Ispra circa 400 $ che i suoi superiori si sarebbero rifiutati di rimborsargli. Delle conclusioni in questo senso sono state però formulate soltanto nella replica.

Il ritardo non pare giustificato da elementi di diritto o di fatto emersi dopo l'introduzione del ricorso.

A norma degli articoli 38, paragrafo 1, lettera *d*; e 42, paragrafo 2, del regolamento di procedura, la domanda è quindi irricevibile.

VI — Sulle spese

Il ricorso è stato sostanzialmente accolto e il ricorrente ha concluso per la condanna della convenuta alle spese di giudizio; questa va quindi condannata alle spese, in conformità all'articolo 69, paragrafo 2, del regolamento di procedura.

Tanto l'ordinanza 17 luglio 1963 con cui il Presidente della Corte ha respinto l'istanza di sospensione dell'esecuzione, quanto l'ordinanza 13 novembre della Prima Sezione della Corte, relativa all'audizione di determinati testimoni, hanno riservato ogni decisione sulle spese. Le spese dei due procedimenti incidentali devono seguire le sorti delle spese del procedimento principale.

Per questi motivi :

Letti agli atti di causa;
Sentita la relazione del giudice relatore;
Sentite le deposizioni dei testimoni;
Sentite le parti nelle loro deduzioni orali;
Sentite le conclusioni dell'avvocato generale;
Visto il Protocollo sullo Statuto della Corte di Giustizia della Comunità Europea dell'Energia Atomica, e specialmente l'articolo 18;
Visto lo Statuto dei funzionari della Comunità Economica Europea e della Comunità Europea dell'Energia Atomica, e specialmente l'articolo 102;
Visto il regolamento di procedura della Corte di Giustizia delle Comunità Europee, e specialmente gli articoli 38, 69 e 76;

LA PRIMA SEZIONE DELLA CORTE

respinta ogni altra conclusione più ampia o contraria, dichiara e statuisce :

1° La decisione 20 marzo 1963 con cui la convenuta ha receduto dal contratto col ricorrente è illegittima e costituisce un illecito di cui è responsabile la Comunità.

2° La convenuta è condannata a versare al ricorrente, quale risarcimento dei danni, una somma pari a 9 mesi di retribuzione netta, quale il ricorrente la percepiva nel momento in cui il licenziamento ha preso effetto.

3° È irricevibile la domanda del ricorrente diretta ad ottenere il risarcimento dei danni arrecatigli da fatti indipendenti dall'illegittimità della sopra menzionata decisione.

4° È infondata la domanda del ricorrente diretta ad ottenere il pagamento della somma di 25.706 franchi belgi, a titolo di coefficiente correttore.

5° È irricevibile la domanda del ricorrente diretta ad ottenere il rimborso di una somma ch'egli avrebbe speso di sua tasca per il suo laboratorio di Ispra.

6° Non vi è motivo di statuire sulla domanda del ricorrente diretta ad ottenere la riforma, o l'annullamento, del silenzio-rifiuto opposto dalla convenuta al suo reclamo del 30 agosto 1962, ed altresì il risarcimento dei danni arrecatigli dall'asserita illegittimità di detta decisione.

7° La convenuta è condannata alle spese del giudizio, ivi comprese quelle relative all'istanza di sospensione dell'esecuzione, all'audizione dei testimoni ed all'istanza di gratuito patrocinio.

8° La convenuta è tenuta a versare alla Cassa della Corte la somma di 25.000 franchi belgi.

Così deciso dalla Corte a Lussemburgo, l'8 luglio 1965.

Delvaux Trabucchi Strauß

Letto in pubblica udienza a Lussemburgo, l'8 luglio 1965

Il Cancelliere Per il Presidente della Prima Sezione

A. Van Houtte L. Delvaux

Conclusioni dell'avvocato generale Joseph Gand del 17 marzo 1965 [1]

Signor Presidente, Signori giudici,

Il Luhleich, dottore in scienze naturali, laureato in chimica, era assistente presso l'Università di Colonia da quattro anni allorché, su proposta del Ministero federale per l'energia atomica, e previ contatti col dott. Ritter, fu assunto a Ispra. Egli entrava effettivamente in servizio il 1° novembre 1960 a veniva inquadrato al grado A 5, secondo scatto. La sua carriera vi è nota. Assegnato dapprima al Servizio « chimica », nel gennaio 1961 venne trasferito al Servizio « fisico-chimica », alle dipendenze del capo servizio provvisorio, sig. Gillot, fino al 1° luglio 1961, poi alle dipendenze del sig. Marchetti. In seguito a contrasti sui quali mi soffermerò più avanti, il ricorrente tornava alla Sezione « chimica » in virtù di una decisione scritta comunicatagli il 6 dicembre 1961, ma resa

1 — Traduzione dal francese